

Comune di TERRE ROVERESCHE

Provincia di PESARO E URBINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI**

[Approvato con atto C.C. n. 23 del 09/02/2018]

Integrato con Delibera G.C. n. 93/2018

Integrato con Delibera G.C. n. 259/2018

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALE		CAPO VI – CONCESSIONI AREE CIMITERIALI
1	Oggetto del regolamento	17	Aree soggette a concessione
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi ed aree cimiteriali	18	Limiti alle concessioni
3	Loculi, ossari e cellette cinerarie soggetti a concessione	19	Divieti di concessione
4	Limiti alle concessioni		CAPO VII - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI
5	Divieti di concessione	20	Atto di concessione
6	Programmazione delle concessioni	21	Durata delle concessioni
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI LOCULI - OSSARI E CELLETTE CINERARIE	22	Tariffa delle concessioni
7	Atto di concessione		CAPO VIII – DIRITTO ALL'USO
8	Durata delle concessioni	23	Aventi diritto all'uso
9	Tariffa delle concessioni	24	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
	CAPO III - DIRITTO ALL'USO	25	Divieto di cessione dei diritti d'uso
10	Aventi diritto all'uso		CAPO IX – RINNOVO DELLE CONCESSIONI
11	Ammissione alla tumulazione	26	Rinnovo delle concessioni
12	Divieto di cessione dei diritti d'uso		CAPO X – DECADENZA DALLE CONCESSIONI
	CAPO IV - RINNOVO DELLE CONCESSIONI - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI	27	Cause di decadenza
13	Rinnovo delle concessioni	28	Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera
14	Rinuncia alle concessioni	29	Decadenza della concessione per perdurante stato di abbandono e di incuria
15	Corrispettivo per la retrocessione		CAPO XI – LAVORI-MANUTENZIONE
	CAPO V – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	30	Autorizzazione ad eseguire i lavori
16	Cause di decadenza	31	Doveri relativi alla manutenzione
			CAPO XII – NORME FINALI
		32	Individuazione dei settori di competenza
		33	Norme abrogate
		34	Pubblicità del regolamento
		35	Casi non previsti dal regolamento e interpretazione autentica delle norme
		36	Rinvio dinamico
		37	Vigilanza-Sanzioni
		38	Tutela dei dati personali
		39	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi, ossari, cellette cinerarie e aree cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi e aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 – Loculi, ossari e cellette cinerarie soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento i loculi, gli ossari e le cellette cinerarie di nuova costruzione e quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali, ossari e cellette cinerarie, in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
Per ogni famiglia si potranno assegnare due loculi in concessione, tranne nel caso di figli premorti in questo caso potranno essere aggiunte le concessione necessarie per la sepoltura di tali figli.
- b) a enti e/o comunità con deliberazione della Giunta Comunale;

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi, per gli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento per i servizi funebri e cimiteriali;

3. Il Comune, in fase di costruzione, può riservare delle file di loculi da assegnare a discrezione della giunta e per garantire la sepoltura a coloro che non abbiano intestate concessioni di loculi all'atto del decesso.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali, ossari e cellette cinerarie, non possono essere fatte:
- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, a cura del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è comunicato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi, ossari e cellette cinerarie da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. Le concessioni cimiteriali possono essere richieste:
 - nel caso di utilizzazione non immediata, da coloro che abbiano compiuto almeno 50 anni di età
 - nel caso di necessità per defunto avente diritto alla tumulazione, come individuato nel successivo art. 10, da chiunque purché maggiorenne;
3. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali, ossari e cellette cinerarie sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 (cinquanta) a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
La concessione ha effetto dalla data di stipula della scrittura privata o, se precedente, dalla data di tumulazione nel loculo.
Qualora si concedano loculi vecchi, ossari o cellette cinerarie, già retrocessi al comune, la durata della nuova concessione è sempre di 50 anni.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni

1. I prezzi delle concessioni sono quelli stabiliti dal Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Terre Roveresche all'atto della costruzione, salvo eventuali adeguamenti successivi.
2. Il pagamento, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.
3. A domanda dell'interessato, titolare di un ISEE non superiore a 20.000,00 Euro, è consentita la rateizzazione in 6 rate bimestrali, con applicazione dell'interesse legale in vigore.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 10 - Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i figli, i genitori, il convivente di fatto ed il partner dell'unione civile.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari;
5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi alla data del decesso.

Art. 11 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi, ossari e cellette cinerarie concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 12 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO IV - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**Art. 13 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 30%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

5. Nei casi di mancanza di eredi aventi titolo al rinnovo e nel caso di manifesta volontà di non voler rinnovare la concessione, il Comune rientra nel pieno possesso dei loculi e può disporre d'ufficio la destinazione dei resti mortali.

Art. 14 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. I concessionari possono altresì decidere di retrocedere al comune uno o più loculi, esclusivamente fino alla 5^a fila dal basso verso l'alto, solo in caso di richiesta di altro/i loculo/i del comune o se contestualmente c'è la domanda di un altro concessionario per il loculo da retrocedere.

3. La rinuncia va effettuata da parte del concessionario in forma scritta. Qualora ci siano più eredi uno di essi si assume l'incarico della retrocessione fornendo le proprie coordinate bancarie e fa firmare per accettazione tutti gli altri eredi. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 15.

4. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Art. 15 – Corrispettivo per la retrocessione

1. Per la retrocessione è previsto il seguente corrispettivo:

del prezzo stabilito vigente all'atto della rinuncia qualora la proposta di retrocessione venga presentata entro un anno solare dalla concessione	100%
---	------

Per il periodo compreso fra il 2° ed il 5° anno	70%
Per il periodo compreso fra il 6° ed il 10° anno	50%
Per il periodo compreso fra l'11° e il 25° anno	30%
Per il periodo compreso fra il 26° ed il 40° anno	10%
Oltre il 40° anno	gratuito

CAPO V - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 16 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo, anche con le modalità di notifica previste per gli irreperibili.
3. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
4. Le operazioni di recupero sono eseguite a cura del comune. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 14, sono precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui sono eseguite le estimulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VI – CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Art. 17 - Aree soggette a concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore dei singoli cimiteri.
2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

Art. 18 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel comune;
 - b) a enti e/o comunità con deliberazione della Giunta Comunale;
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Art. 19 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:
 - a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
 - b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO VII - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 20 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda scritta, per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali « Aree da concedere ai privati, enti e associazioni», distintamente per:
 - a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
 - b) impiantare campi di inumazione.

Art. 21 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
 - a) di anni 60 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
 - b) di anni 40 le concessioni per impiantare campi di inumazione.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 22 - Tariffa delle concessioni

1. I prezzi delle concessioni delle aree sono quelli stabiliti dal Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Terre Roveresche all'atto della costruzione, salvo eventuali adeguamenti successivi.
2. Il pagamento, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.

CAPO VIII - DIRITTO ALL'USO**Art. 23 - Aventi diritto all'uso.**

1. Il diritto all'uso è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i figli, i genitori, il convivente di fatto ed il partner dell'unione civile.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari;
5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, l'uso per la sepoltura di persone che risultano essere state con loro conviventi alla data del decesso.

Art. 24 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 25 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO IX - RINNOVO DELLE CONCESSIONI**Art. 26 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

5. Nei casi di mancanza di eredi aventi titolo al rinnovo e nel caso di manifesta volontà di non voler rinnovare la concessione, il Comune rientra nel pieno possesso dei loculi e può disporre d'ufficio la destinazione dei resti mortali.

CAPO X - DECADENZA DELLE CONCESSIONI**Art. 27 - Cause di decadenza.**

1. La decadenza delle concessioni ha luogo :

a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art.28 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 29 – Decadenza della concessione per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo, anche con le modalità in materia di irreperibili.

3. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

4. Le operazioni di recupero sono eseguite a cura del comune. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 14, sono precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO XI – LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 30 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Eventuali necessari lavori di manutenzione sui loculi e aree in concessione potranno essere eseguiti previa intesa con il Responsabile del Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile.

2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art. 31 - Doveri relativi alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;

In particolare, per motivi di sicurezza, e' fatto divieto di appoggiare qualsiasi oggetto sul davanzale del loculo (piante, vasi o altre suppellettili mobili).

2. Le lapidi, qualora non già presenti all'atto della concessione del loculo, sono individuali con eventuali portafiori e portalampada, oltre le epigrafi.

3. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere o oggetti pericolanti o indecorosi.

CAPO XII - NORME FINALI

Art. 32 - Individuazione dei settori di competenza.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i settori competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di aree cimiteriali	Ufficio Lavori Pubblici	Settore IV
2	Permessi edilizi	Ufficio Urbanistica	Settore V
3	Concessione loculi/ossari/cellette cinerarie	Ufficio Servizi Cimiteriali	Settore VI

Art. 33 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Lo stesso viene pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio on-line del comune e inserito nel sito istituzionale.

Art. 35 – Casi non previsti dal presente regolamento e interpretazione autentica delle norme.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

2. La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

3. Il Responsabile del Settore competente potrà, con proprio provvedimento, apportare modifiche in ordine esclusivamente tecnico a disposizioni del presente regolamento e predisporre tutta la modulistica necessaria.

Art. 36 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 38 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 39 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 93 del Reg. Data 21-04-18

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI. INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME E DETERMINAZIONE PREZZI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI
----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **09:00**, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
PATREGNANI CLAUDIO	VICE SINDACO	A

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ANDREANI CRISTIAN	ASSESSORE	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BORSINI LUCIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
SBROZZI ORTENSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **ROCCHETTI DOTT. RICCARDO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig **SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO**, nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° SERVIZI ALLA COMUNITA'

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/02/2018, è stato approvato il Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali del Comune di Terre Roveresche;

VISTO il punto 1 dell'art. 9 – Tariffa delle concessioni, che testualmente recita:

Art. 9 - Tariffa delle concessioni

1. I prezzi delle concessioni sono quelli stabiliti dal Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Terre Roveresche all'atto della costruzione, salvo eventuali adeguamenti successivi.

VISTO inoltre i seguenti articoli del Capo IV – RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI, del predetto Regolamento:

Art. 13 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 30%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.
5. Nei casi di mancanza di eredi aventi titolo al rinnovo e nel caso di manifesta volontà di non voler rinnovare la concessione, il Comune rientra nel pieno possesso dei loculi e può disporre d'ufficio la destinazione dei resti mortali.

Art. 14 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. I concessionari possono altresì decidere di retrocedere al comune uno o più loculi, esclusivamente fino alla 5^a fila dal basso verso l'alto, solo in caso di richiesta di altro/i loculo/i del comune o se contestualmente c'è la domanda di un altro concessionario per il loculo da retrocedere.
3. La rinuncia va effettuata da parte del concessionario in forma scritta. Qualora ci siano più eredi uno di essi si assume l'incarico della retrocessione fornendo le proprie coordinate bancarie e fa firmare per accettazione tutti gli altri eredi. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 15.
4. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Art. 15 – Corrispettivo per la retrocessione

1. Per la retrocessione è previsto il seguente corrispettivo:

del prezzo stabilito vigente all'atto della rinuncia qualora la proposta di retrocessione venga presentata entro un anno solare dalla concessione	100%
Per il periodo compreso fra il 2° ed il 5° anno	70%
Per il periodo compreso fra il 6° ed il 10° anno	50%
Per il periodo compreso fra l'11° e il 25° anno	30%
Per il periodo compreso fra il 26° ed il 40° anno	10%
Oltre il 40° anno	gratuito

EVIDENZIATO che:

- Al punto 1 dell'art. 9 non risulta chiaro se i prezzi delle concessioni si riferiscono a loculi di blocchi di più recente costruzione o anche a quelli mai concessi di altri blocchi costruiti precedentemente;
- nel caso di rinnovo delle concessioni (art. 13), non risulta definito il corrispettivo da versare da parte del concessionario mentre

- nel caso di rinuncia alla concessione (art. 14) risulta stabilito il corrispettivo per la retrocessione (art. 15) ma non risulta invece fissato il costo della eventuale concessione ad altro richiedente;

RITENUTO pertanto necessario intervenire in merito chiarendo l'interpretazione del punto 1 dell'art. 9 del Regolamento per le concessioni cimiteriali e definendo il prezzo dovuto per il rinnovo delle concessione ed il prezzo di concessione dei loculi retrocessi già utilizzati;

VISTO l'art. 35 dello stesso Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali del Comune di Terre Roveresche prevedente la competenza della Giunta comunale per fornire interpretazioni autentiche alle norme ivi contenute;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

PROPONE

1. DI STABILIRE che il punto 1 dell'art. 9 del Regolamento per le concessioni cimiteriali va interpretato nel senso che il prezzo delle concessioni è sempre quello stabilito per l'ultimo blocco costruito nei singoli cimiteri e si applica anche ai loculi mai concessi anche se ubicati in blocchi costruiti precedentemente;
2. DI STABILIRE come segue il prezzo dovuto per il rinnovo delle concessioni a scadenza ed il prezzo di concessione dei loculi retrocessi già utilizzati:
 - il prezzo per i rinnovi delle concessioni giunte a scadenza è stabilito nel 30% in meno rispetto al prezzo stabilito per i loculi dell'ultimo blocco costruito in ordine di tempo nei singoli cimiteri del Comune;
 - il prezzo di concessione di loculi retrocessi già utilizzati è stabilito nel 30% in meno rispetto al prezzo stabilito per i loculi dell'ultimo blocco costruito in ordine di tempo nei singoli cimiteri del Comune;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Inoltre, stante l'urgenza;

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 259 del Reg. Data 13-10-18

OGGETTO	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PUNTO 2 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.
----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** del mese di **ottobre** alle ore **09:30**, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
PATREGNANI CLAUDIO	VICE SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ANDREANI CRISTIAN	ASSESSORE	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BORSINI LUCIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
SBROZZI ORTENSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **ROCCHETTI DOTT. RICCARDO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig **SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO**, nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° SERVIZI ALLA COMUNITA'

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09-02-2018, è stato approvato il Regolamento Comunale per le concessioni cimiteriali del Comune di Terre Roveresche;

PRESO ATTO dell'art. 4 del predetto regolamento che testualmente recita:

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali, ossari e cellette cinerarie, in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune:

Per ogni famiglia si potranno assegnare due loculi in concessione, tranne nel caso di figli premorti, in questo caso potranno essere aggiunte le concessione necessarie per la sepoltura di tali figli.

b) a enti e/o comunità con deliberazione della Giunta Comunale;

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi, per gli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento per i servizi funebri e cimiteriali;

3. Il Comune, in fase di costruzione, può riservare delle file di loculi da assegnare a discrezione della giunta e per garantire la sepoltura a coloro che non abbiano intestate concessioni di loculi all'atto del decesso.

VISTO in particolare il punto 2 del predetto articolo prevedente la possibilità, in base alla disponibilità dei loculi, di esaudire eventuali richieste di concessione per la sepoltura degli aventi diritto indicati all'art. 27 del vigente regolamento per i servizi funebri e cimiteriali;

RICHIAMATO a tal proposito il citato art. 27 del regolamento per i servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 22 del 24-03-2017 e successivamente integrato e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 07-03-2018 che testualmente recita;

Art. 27 – Ricevimento dei cadaveri.

Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura:

- a) ai **propri residenti e alle persone morte nel territorio del comune**, qualunque ne fosse la residenza;
- b) ai coloro che abbiano una sepoltura privata già esistente o che abbiano precedentemente acquisito la concessione di un loculo, ossario o celletta cineraria
- c) ai nati morti, prodotti del concepimento e parti anatomiche delle persone con i requisiti di cui sopra

Nei cimiteri comunali, in presenza di disponibilità di posti, possono inoltre essere ricevute per la sepoltura:

- d) salme di persone **non residenti nel comune e non morte nel comune** purché rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - 1) abbiano avuto in passato la residenza nel comune o vi siano nati
 - 2) abbiano congiunti, entro il 2° grado di parentela in linea retta, coniuge o partner convivente che al momento del decesso siano **ivi residenti**
 - 3) abbiano congiunti, sepolti nei cimiteri del comune entro il 1° grado di parentela in linea retta, coniuge o partner convivente;
- e) le spoglie mortali delle persone che, a prescindere dalla nascita o residenza in vita nel territorio del Comune, abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti delle singole comunità, o per particolari ed eccezionali casi, previa deliberazione della giunta comunale,

EVIDENZIATO quanto riportato al punto d) del citato articolo prevedente che nei cimiteri comunali, in presenza di disponibilità di posti, posso essere ricevute per la sepoltura anche *salme di persone non residenti nel comune e non morte nel comune purché rientranti in alcune particolari condizioni*

RILEVATO che, in base al combinato disposto dal punto 2 dell'art. 4 del Regolamento per le concessioni cimiteriali e del punto d dell'art. 27 del Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali, risulta chiara la possibilità di concessione del loculo per la tumulazione di un avente diritto alla sepoltura di cui al suddetto punto d, ma non risulta contemplata la possibilità di concessione del loculo per la tumulazione del coniuge premorto (non rientrante nelle casistiche dell'art. 27 del regolamento per i servizi funebri e cimiteriali) dell'avente diritto alla tumulazione che, nel caso specifico, si vedrebbe preclusa la volontà di essere sepolto nel cimitero prescelto con accanto il proprio coniuge che non potrebbe essere tumulato nei Cimiteri del Comune.

RITENUTO pertanto necessario intervenire in merito chiarendo l'interpretazione del punto 2 dell'art. 4 del Regolamento per le concessioni cimiteriali nel senso di ammettere la possibilità di concessione dei loculi anche per la tumulazione del coniuge premorto di un avente diritto di cui al punto d dell'art. 27 del Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali consentendo quindi al predetto avente diritto la concessione di 2 loculi.

VISTO l'art. 35 dello stesso Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali del Comune di Terre Roveresche prevedente la competenza della Giunta comunale per fornire interpretazioni autentiche alle norme ivi contenute;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

PROPONE

1. DI PRECISARE che il punto 2 dell'art. 4 del Regolamento per le concessioni cimiteriali va interpretato nel senso che la possibilità di concessione *per gli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento per i servizi funebri e cimiteriali è consentita anche per la sepoltura di un eventuale coniuge premorto di un avente diritto;*
2. DI DARE ATTO che la presente costituisce interpretazione autentica del punto 2 dell'art. 4 del Regolamento per le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09-02-2018;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Inoltre, stante l'urgenza;

La Giunta Comunale, con voto unanime;

d e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
G.C. n. **259** del **13-10-2018**

PROPOSTA N. 285 DEL 12-10-2018 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PUNTO 2 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.
----------------	--

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**

Terre Roveresche, li 12-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ceccarelli Massimo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Terre Roveresche, li 12-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II -
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Testaguzza Monica

Il presente verbale, viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

N. **1570** Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **16-10-2018**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Contemporaneamente viene inviata comunicazione della medesima:

Ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)
prot. n. **14974** del **16-10-2018**.

Alla Prefettura (art. 135, c. 2 D.Lgs. 18.8.00, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **16-10-2018** al **31-10-2018**;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27-10-2018** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li **01-11-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

La Giunta Comunale, con voto unanime;

d e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
G.C. n. 93 del 21-04-2018

PROPOSTA N. 120 DEL 18-04-2018 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI. INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME E DETERMINAZIONE PREZZI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI
----------------	---

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**

Terre Roveresche, li 18-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ceccarelli Massimo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**

Terre Roveresche, li 20-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II -
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Testaguzza Monica

Il presente verbale, viene approvato e sottoscritto:

II SINDACO
F.to SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

N. **655** Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **21-04-2018**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Contemporaneamente viene inviata comunicazione della medesima:

Ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)
prot. n. **5663** del **21-04-2018**.

Alla Prefettura (art. 135, c. 2 D.Lgs. 18.8.00, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 21-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **21-04-2018** al **06-05-2018**;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **02-05-2018** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li **07-05-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO